



IL SINDACO

Premesso che il mercato settimanale previsto per martedì 2 giugno cadrà in una giornata festiva;

Considerato che:

- L' art. 18 co. 3 L.R. n. 18/2001 dispone che qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente se feriale;
- il *Codice del commercio*, approvato con L.R. 16/04/2015, n. 24, dispone che i Comuni definiscano autonomamente le giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, il D.L. 9/12/2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4/4/2012 n. 35 e, in particolare l'articolo 1 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27, prevede l'abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche che non siano adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità o contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate;
- alla luce delle nuove norme di liberalizzazione degli orari, di cui all'intervenuta modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 4/7/2006, n. 223 ad opera dell'articolo 31 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011, eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell'articolo 28 del D. Lgs n. 114/1998, come modificato dal comma 3 dell'articolo 70 del D. Lgs. 59/2010;
- con parere n. 74808 del 6/5/2013 il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è regolato sulla base della normativa regionale, rientrando nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di esercizio;

Rilevato che, nell'ambito delle proprie competenze, ai Comuni spetti di apprestare gli interventi di promozione delle attività commerciali dando la possibilità, ad un numero più ampio di acquirenti, di poter frequentare il mercato settimanale;

Ritenuto, per tale ragione, di poter posticipare al 3 giugno lo svolgimento del suddetto mercato in considerazione che la giornata festiva comporterebbe un minore afflusso di potenziali clienti con evidenti svantaggi per gli operatori commerciali, già afflitti da una congiuntura economica negativa;

Dato atto che, per effetto del disposto dell'art. 38, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il Consiglio comunale non è stato nelle condizioni per poter approvare una disciplina organica in materia di commercio, come prescritto dal nuovo Codice del commercio,

Ritenuto di dover comunque fornire una disciplina alla questione de qua con gli strumenti previsti dal vigente ordinamento;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in materia di organizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

Vista la Legge regionale n. 24/2015;

Nelle more dell'adozione dei suddetti piani di pianificazione e programmazione;

In via sperimentale;

DISPONE





CITTA' DI MANFREDONIA

che il mercato settimanale in zona Scaloria si svolga **mercoledì 3 giugno p.v.**, anziché martedì 2.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento. In caso di inadempienza a quanto prescritto nel presente provvedimento si procederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Dal Palazzo di Città, 20 MAG 2015

IL SINDACO
Angelo RICCARDI

